

e con il patrocinio di

in collaborazione con



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

in collaborazione con



SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO

## LA SFIDA DEL COVID-19 ALLO STATUTO DEI LAVORATORI A CINQUANT'ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE

# Le misure di prevenzione e gli accertamenti sanitari esperibili dal datore di lavoro ai fini della tutela della salute nel contesto aziendale

Avv. Marco Sideri

# Fonti

---

- **Art. 2087 Cod. Civ.** “ *L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*”.
- **Art. 5 l. 300/1970** - Statuto dei Lavoratori
- **D. lgs. 81/2008** - T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro

# Art. 2087 Cod. Civ.

---

- La responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva (Cass. 11546/2020)
- L'evento lesivo della salute psicofisica del lavoratore deve sempre essere riferibile a violazione di obblighi di comportamento imposti dalla legge

Onere della prova

Il **lavoratore** deve dimostrare il nesso di causalità tra evento dannoso e espletamento della prestazione lavorativa (Cass. 21590/2008)



Il **datore** deve provare di avere ottemperato all'obbligo di protezione dell'integrità psicofisica del lavoratore (Cass. 12763/1998)

## Art. 5 Statuto dei Lavoratori

---

- Sono **vietati accertamenti da parte del datore di lavoro** sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente
- Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato **soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti**, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda
- Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico

# **D. lgs. 81/2008 - T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro**

---

## **La sorveglianza è dovuta e possibile:**

- Laddove prevista da normativa vigente
- Su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali esistenti a causa dell'attività lavorativa svolta

# D. lgs. 81/2008 - T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro

---

## **La sorveglianza sanitaria consiste in:**

- Visite preventive per idoneità alla mansione specifica
- Visite mediche in fase pre-assuntiva
- Visite periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori e l'idoneità alla mansione, con cadenza stabilita dal medico sul livello di rischio o, in ogni caso almeno, annualmente
- Visita su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal medico correlata ai rischi professionali ed alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività svolta
- Visita medica in occasione del cambio mansione e della cessazione del rapporto (se prevista dalla legge)
- Visita alla ripresa dell'attività se assenza superiore a 60 giorni e dovuta a motivi di salute

# Le misure di prevenzione

---

**Il medico competente riporta ai responsabili sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle valutazioni su situazioni di rischio sul lavoro**

Il datore di lavoro sulla base delle valutazioni del medico competente individua i mezzi necessari alla protezione dei lavoratori



I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

In 2ª - Operazione

droga a Roma

Anno LXXV - Nuova serie - N. 113 - Sped. in abb. post. Gr. 1

# Avanti!

QUOTIDIANO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

In 6ª - Harriman scon-

fessa gli USA in Vietnam

Milano - Venerdì 13 maggio 1970 - L. 70 (arretrati il doppio)

Il provvedimento voluto dal compagno Giacomo Brodolini è stato definitivamente approvato dalla Camera

## Lo statuto dei lavoratori è legge

L'impegno dei socialisti per fare approvare la fondamentale legge - L'iniziativa ha raccolto i consensi della grande maggioranza del Parlamento Una dichiarazione del compagno Caldoro - L'intervento di Ballardini

### La Costituzione entra in fabbrica

La Costituzione è diventata legge dello Stato. Il voto all'Assemblea della Camera ha varcato positivamente il «fiume» difficile e torrenziale di un provvedimento decisivo e decisivo lo stesso, in favore della condanna esplicita, secondo la dignità e la libertà del cittadino all'incanto di ogni legge di lavoro. Non è una facile, minore resistenza patiti col vecchio, non è un atto semplice, anzi, l'evento essenziale, secondo cui la natura di un'opera che merita di essere svolta, si debbono cercare alla scala della fabbrica, per renderla il passo alla «legge» dell'industria, nella e sulla tradizione, in termini di una democrazia e individualità, e abbiamo, ma non possiamo, da stragrande di tipo parlativo, ha oggi quella della «Nostra» e i suoi battenti

ROMA, 14. — «I lavoratori, senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nel luogo dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge». Questa è la prima delle «articolari» dello Statuto dei lavoratori, il provvedimento voluto dal compagno Brodolini, e portato avanti dal governo di centro-sinistra e dai socialisti che l'hanno sollecitato e sostenuto e che è stato approvato ieri dalla Camera a grandissima maggioranza.

Con il voto favorevole dei gruppi del centro-sinistra e l'astensione del comunista e degli psuppini, lo Statuto dei lavoratori, approvato finalmente da entrambi i rami del Parlamento, è entrato nella Costituzione. Va sottolineato l'atteggiamento dei comunisti, ambiguo e chiarissimo, che ha giustamente approvato il ministro Demit. C'è, nella sua replica, e contraddittoriamente da un lato, un'attenzione sulla legge di approvare il

### NUOVI INQUIETANTI SVILUPPI DELLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE

## Truppe siriane nel Libano Battaglie aeree sul canale

come Brodolini: oggi questa iniziativa raccoglie sì anch'egli, quando il governo o almeno il rinnovamento, non si tratta di un provvedimento perfetto, e riserva su punti particolari possono essere legittime, ma insieme, purtuttavia, su di una significazione non cogliere il significato di

# CORRIERE DELLA SERA

Milano, Via Valterlini 26 Tel. 02 43923 Roma, Via Cavour 30 Tel. 06 4649424

FONDATA NEL 1876

Intervista a Hillary Clinton «Sanders? Mi preoccupano gli attacchi contro le donne» di Paolo Valentini a pagina 23

Champions Napoli e Barca alla pari Ora la squadra di Gattuso si gioca tutto al Camp Nou di Mario Sconceri alle pagine 38 e 39

ProLife INTEGRATOR DI FERTILITÀ LATTOVIM

10 miliardi di fermi del welfare Oggi e altri

L'emergenza Le vittime arrivano a 11, gli infetti a 330. Alcuni Paesi chiudono le porte agli italiani. L'Enac: controllate se il vostro volo è confermato

# Le nuove misure per contenere il virus

Chi è stato nelle regioni con malati deve avvisare l'Asl. Conte: scelte adeguate, è il momento dell'unità nazionale

LE TENSIONI

di Monica Guerzoni

Il governo pronto a varare nuovi provvedimenti per il contenimento, secondo la cronaca

# Il Protocollo di intesa 24 aprile 2020

---

- La **sorveglianza sanitaria** durante il periodo di emergenza deve continuare secondo i protocolli del Ministero della Salute
- Vanno privilegiate le **visite preventive** a richiesta e al rientro dalla malattia. La sorveglianza periodica non va interrotta
- Il medico competente, nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST anche nella redazione del protocollo sanitario
- Il medico competente deve collaborare con il datore e i lavoratori al fine di **individuare** preventivamente **situazioni di rischio**, **intercettare** casi e **sintomi sospetti** del contagio e **informare** i lavoratori sulle **regole sanitarie** da rispettare sul luogo di lavoro
- Il medico competente dovrà **comunicare** al datore di lavoro tutti i **casi di fragilità** e rischio presenti nel personale dipendente (persone immunodepresse o con patologie pregresse) e l'azienda provvederà a **tutelarle** nel rispetto della **privacy** e delle indicazioni delle autorità sanitarie

# Il Protocollo di intesa 24 aprile 2020

---

- La **sorveglianza sanitaria** deve porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età, con coinvolgimento del medico competente soprattutto nella fase di rientro/riapertura
- Per il rientro del lavoratore precedentemente affetto da Covid-19, ferma la necessità di presentazione di certificato con “negativizzazione del tampone”, il medico competente dovrà svolgere la visita preventiva indipendentemente dalla durata dell'assenza (diversamente dalle regole generali).
- Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, **potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.**

# Pulizia e sanificazione

---

- Assicurare accurate e periodiche pulizie e sanificazione dei locali aziendali
- In caso di presenza di persona infetta da Covid-19 nei locali aziendali la pulizia e sanificazione dovranno seguire le procedure presenti sulla **circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020** (dove sono previste specifici requisiti per tutte le attività)
- Assicurare la pulizia giornaliera e sanificazione periodica di tastiere, schermi touchscreen e mouse
- Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

# Dispositivi di Protezione Individuali

---

- Garantire la distanza interpersonale (minimo 1 mt., consigliato un metro e mezzo) necessaria tra tutti i dipendenti sul luogo di lavoro
- Dove non sia possibile garantire la distanza interpersonale è necessario l'utilizzo ogni strumento necessario a proteggere i dipendenti: **mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici** ecc.
- Fornire liquido detergente (anche autoprodotta) per le mani all'interno dei luoghi aziendali
- Utilizzare e fornire le mascherine in conformità alle indicazioni dell'OMS

# Ulteriori mezzi di prevenzione

---

Utilizzo dei tamponi

- Il **medico competente** è la figura centrale anche nella gestione dei tamponi
- Gli stessi possono essere fatti solo se ritenuti dal medico competente **utili e necessari** nell'ambito della sorveglianza sanitaria (anche ai sensi delle nuove disposizioni del Protocollo 24 aprile 2020) ai fini della **prevenzione/limitazione** del contagio



In tal caso possono essere imposti

- In ogni caso il percorso di screening prevede: la comunicazione all'ATS, riportando numerose informazioni (documentazione relativa al test che si intende effettuare; numero dei soggetti che si prevede di coinvolgere, evidenza della disponibilità di tamponi o test sierologici da parte dei laboratori etc) come stabilito dalle ordinanze regionali

# Copertura INAIL

---

Considerato che secondo il D.L. Cura Italia l'intenzione da Covid-19 sul luogo di lavoro è da ritenersi **infortunio sul lavoro**  il datore di lavoro **può essere** considerato **responsabile** civilmente e penalmente come previsto da D. lgs. 81/2008

**MA**

- Dovrà essere provato il **nesso di causalità** tra l'infezione e prestazione lavorativa
- e
- L'imputabilità quantomeno a titolo di **colpa** del datore di lavoro



La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali



---

**Grazie**